



Parma, 24/11/2017

Revisione N. 1 del Rapporto di Prova N. 1525/1

Pag 1 di 2 - LIP

Alla c.a. Dr. Guido Mantellino
Spett.lePPG UNIVER S.p.A.
via Monterosa, 7
28010 CAVALLIRIO (NO)**Data ricevimento:** 08/09/17**Campione:** provini**Rif.:** Lettera del 8/9/2017**Campione prelevato dal cliente e consegnato a mezzo diretto****Descrizione Campione:** Vasi da voi cod. "Provino n. 1 trasparente - denominazione prodotto ATOXAL NEW".**Data inizio prove:** 13/09/17**Data termine prove:** 16/11/17

Determinazione di Bisfenolo A, BADGE, BFDGE e derivati, cyclo-diBADGE

Condizioni di prova: l'analisi è stata effettuata su un'aliquota di liquido simulante (acqua distillata) posto a contatto con il campione a 40°C per 24 ore. L'estratto, dopo opportuna purificazione, è stato esaminato per RP-HPLC a rivelazione fluorimetrica

Prove svolte	Metodo	Unità di misura	Valore	Limite di legge	L.Q.
Mig.globale (mg/kg) in acqua distillata a 40°C/24h	D.M. 6/04/2004 n.174 G.U. del 17/7/2004	mg/kg	9,6	Max 60	
Determinazione Bisfenolo A	LIP/MP/N.3 2000	mg/kg	0,004	Max 0,6	0,003
Determinazione di BADGE e derivati	LIP/MP/N.3 2000	mg/kg			
Badge H2O		mg/kg	<LQ		0,003
Badge 2H2O		mg/kg	0,011		0,003
Badge H2OHCL		mg/kg	<LQ		0,003
Badge HCL		mg/kg	<LQ		0,003
Badge 2HCL		mg/kg	<LQ		0,003
Badge		mg/kg	<LQ		0,003
Determinazione di BFDGE e derivati	LIP/MP/N.3 2000	mg/kg			
Bfdge 2H2O		mg/kg	<LQ		0,010
Bfdge 2HCL		mg/kg	<LQ		0,010
Bfdge		mg/kg	<LQ		0,010
Determinazione Cyclo-di-BADGE	LIP/MP/N° 18 2012	mg/kg	<LQ		0,050

L.Q. = Limite di Quantificazione

Il limite di legge sopra riportato è previsto dal Decreto Ministeriale del 6 aprile 2004, n. 174.



seguito

Revisione N. 1 del Rapporto di Prova N. 1525/1 Pag 2 di 2 - LIP

Il limite di migrazione specifica nell'alimento o nei liquidi simulanti, previsto dal Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale) e successivi aggiornamenti derivanti dal recepimento di diverse direttive CE, da ultimo delle Direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE, 2002/17/CE, 2007/19/CE e dal Reg. (UE) N. 10/2011 è pari a :

- 0,6 mg/kg per il Bisfenolo A.

Il valore limite previsto dal Regolamento (CE) N. 1895/2005 della commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari è il seguente:

- 9 mg/kg come somma di BADGE, BADGE.H₂O e BADGE.2H₂O

- 1 mg/kg come somma di BADGE.HCl, BADGE. 2HCl e BADGE.H₂O.HCl

Dal 1° gennaio 2005 è vietato l'uso e/o la presenza di BFDGE e NOGE ai sensi della direttiva 2002/16/CE e del regolamento (CE) N.1895/2005.

Il Cyclo di BADGE non è ancora stato oggetto di valutazione da parte delle autorità competenti; attualmente non esiste un limite di migrazione specifica.

Il Responsabile del Laboratorio

Angela Montanari

- Fine Rapporto di Prova-**LA DIREZIONE**

Dott. Gianpiero Barbieri